



DELIBERA N. 465

26 novembre 2025

Oggetto

Qualificazione con riserva, per il settore lavori, ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIATRANI E FOGGIA - C.F. 94102260711

Riferimenti normativi

Articoli 62 e 63 del D.lgs. 36/2023.

Regolamento dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, ai sensi degli articoli 62 e 63 e dell'Allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. approvato con Delibera ANAC 334 del 30 luglio 2025 (di seguito Regolamento), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 193 del 21 agosto 2025.

Parole chiave

Iscrizione con riserva, ex art. 63, comma 13, D.lgs. 36/2023.

Massima

Qualificazione Stazioni appaltanti e Centrali di committenza - Elenco amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori qualificati – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 13, D.lgs. n. 36/2023 – Effetti - Conseguenze.

In base al disposto di cui all'art. 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, come integrato dal D.lgs. n. 209/2024, l'Autorità ha facoltà di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.



La qualificazione con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023, è un istituto speciale rispetto alla iscrizione con riserva di cui all'art. 63, comma 4, ultima parte, ed esplica i suoi effetti per la durata indicata nell'Atto dell'Autorità.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 26 novembre 2025

DELIBERA

Visti

Gli artt. 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo «Codice dei contratti pubblici», che stabiliscono i presupposti della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;

Visto

L'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevede l'istituzione presso ANAC dell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori;

Visto

L'articolo 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, che prevede il potere dell'ANAC di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta;

Visti

Gli artt. 32 e 33 del Regolamento che disciplinano i casi di ammissibilità e le modalità di presentazione delle richieste di qualificazione con riserva;

Visto

L'art. 38 del Regolamento, il quale prevede che la qualificazione con riserva è concessa per un periodo di 12 mesi con decorrenza dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento dell'istanza da parte dell'Autorità;



Vista

La richiesta pervenuta all'Autorità in data 07/11/2025 ed acquisita al protocollo n. 0140944, con cui il Responsabile AUSA della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha rappresentato la necessità e l'urgenza di qualificare la struttura, ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023 per il settore lavori al livello L3, stante la necessità di realizzare interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1 – Componente 3 – Misura 2 – Investimento 2.4 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)” – Linea di Azione 1 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili entro il 30 giugno 2026.

Considerato

che la domanda risulta ammissibile rientrando tra i casi di cui all'art. 32 del Regolamento, che è stata ritualmente proposta e che è completa della documentazione richiesta;

Ritenuto

che le circostanze oggettive ed eccezionali debitamente documentate, i requisiti già posseduti dalla stazione appaltante, nonché le attività da compiere per migliorare il punteggio rispetto agli ambiti valutati giustificano la richiesta ex art. 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023;

Rilevato

che l'istante dovrà realizzare le procedure previste nei decreti ministeriali per la realizzazione degli interventi di cui la Soprintendenza è stata individuata soggetto attuatore;

Considerato

che l'istanza rientra nelle casistiche che seguono la modalità procedimentale straordinaria di cui all'art. 36 del medesimo Regolamento in quanto giustificata da circostanze oggettive ed eccezionali debitamente documentate;



Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella corrente adunanza,

DISPONE

l'iscrizione con riserva della SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA - C.F. 94102260711 nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate nel settore lavori al livello L3, per un periodo di 12 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di accoglimento dell'istanza da parte dell'Autorità.

Alla scadenza del suddetto termine, il soggetto, qualificato con riserva sarà tenuto a presentare un'istanza di qualificazione ordinaria a pena dell'impossibilità di ottenere il rilascio del CIG per le gare da svolgersi.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 9 dicembre 2025

Il segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente